

dalla competente autorità giudiziaria, nessuna conferma diedero di tale asserto.

« Sia contro il sindaco che contro il tenente dei Reali carabinieri, signor Arturo Bianchini, il Ruggeri sparse quereale per il delitto di cui all'articolo 147 del codice penale. Però contro il tenente Bianchini dichiarò in seguito di non insistere.

Trattandosi di atto compiuto dal nominato signor Serafino Feliciani nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale del Governo, l'autorità giudiziaria non poté proseguire una istruttoria e però la procura generale rassegnò la pratica al Ministero della giustizia per i provvedimenti di cui all'articolo 183 del codice di procedura.

« A norma del combinato disposto degli articoli 8 e 158 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148, fu richiesto il parere del Consiglio di Stato.

« Questo consesso valutò esattamente i fatti che dovevano determinare l'arresto del Ruggeri, esaminò le concordi informazioni pervenute al riguardo dai competenti organi giudiziari, dalla Prefettura e dal Ministero dell'interno, e le relative conclusioni, che ritenne pienamente giustificate, e però espresse parere contrario a che venisse accordata la richiesta autorizzazione al proscioglimento della garanzia amministrativa.

« Il Ministero della giustizia, considerato che dagli atti emergeva, in modo preciso, avere il sindaco di Città Sant'Angelo ordinato il fermo nell'interesse esclusivo della calma e della sicurezza cittadina e che il prefetto ed il Ministero dell'interno aveva assicurato che ragioni di ordine pubblico consigliavano di non addivenire al proscioglimento in quanto che la prosecuzione dell'iniziato procedimento penale avrebbe prodotta assai penosa impressione alla maggioranza di quella popolazione ed avrebbe dato certamente luogo ad agitazioni e disordini, ritenne fosse il caso di adottare senz'altro il parere del Consiglio di Stato e provocò all'uopo il Regio decreto 18 marzo 1920 con cui si negò l'autorizzazione a procedere contro il sindaco medesimo, per l'imputazione di arresto arbitrario.

« *Il sottosegretario di Stato  
per la Presidenza del Consiglio dei ministri*

« PORZIO ».

**Zito.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se intenda richiamare il Comando del Deposito del 5° reggimento fanteria, in Girgenti, alla esatta applicazione delle tassative disposizioni del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193. Detto Comando, infatti interpretando a modo suo tale decreto, con grave danno per gli interessati, che hanno bisogno di cure lunghe e dispendiose, intende corrispondere ai militari di truppa in li-

cenza di convalescenza, perchè affetti da tubercolosi riconosciuta non dipendente da causa di servizio, l'assegno di lire cinque al giorno, anzichè quello di lire dieci, che assume debbano corrispondersi soltanto a quei tubercolotici, la cui infermità fu riconosciuta dipendente da cause di servizio; e ciò in aperta violazione delle disposizioni del detto decreto luogotenenziale, che non stabilisce tale distinzione. Chiede inoltre di conoscere se non creda opportuno emettere provvedimenti valevoli ad eliminare l'exasperante lentezza con la quale il predetto Deposito espleta le pratiche riflettenti gli smobilitati, che sono costretti ad attendere diversi mesi ed a presentare reiterati reclami per ottenere quanto loro spetta di diritto ».

**RISPOSTA.** — « Le malattie tubercolari (accertate) sono adesso considerate sempre come dipendenti da causa di servizio e quindi il Deposito del 5° Reggimento fanteria erra nel fare la distinzione fra malattie dipendenti e malattie non dipendenti da cause di servizio.

« L'unica distinzione prevista dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, è che agli affetti da malattie tubercolari *polmonari* spetta una indennità giornaliera di lire dieci, mentre agli affetti da altre forme di tubercolosi spettano solo lire cinque, cioè gli assegni ordinari di licenza. È stato disposto affinchè il predetto Deposito applichi esattamente il precitato decreto, come pure che disbrighi con tutta sollecitudine le varie pratiche riflettenti i reclami che vengono presentati dai militari smobilitati.

« *Il ministro*

« I. BONOMI ».

**Zucchini.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per conoscere se approvi il contegno del prefetto di Forlì che in occasione di recenti solenni feste religiose, dopo avere proibito la consueta processione, lasciava campo completamente libero a manifestazioni avversarie, durante le quali si insultarono i vescovi intervenuti, all'entrata e all'uscita della cattedrale, e si minacciarono e percossero lungo le vie della città pacifici cittadini accorsi dalle città e campagne vicine ad assistere alle feste stesse ».

**RISPOSTA.** — « Dalle indagini esperite è risultato che il prefetto di Forlì non vietò la processione che doveva aver luogo tra le cerimonie religiose indette per il 3, 4 e 5 maggio per commemorare il 25° anniversario dell'assunzione a vescovato di quella diocesi; tanto vero che fu concordato il relativo percorso, col solo proposito di far evitare la Piazza Vittorio Emanuele per allontanare la possibilità di incresciosi incidenti che si aveva ragione di temere per più ragioni.